

## GAZZETTA



## UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 27 settembre 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554  
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510  
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510  
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disgiudicati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato  
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
13 maggio 1957, n. 853.Determinazione dei contributi unificati in agricoltura per  
l'anno 1957 . . . . . Pag. 3516DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
2 agosto 1957, n. 854.Approvazione della variante al piano regolatore generale  
di Napoli relativa alla zona di Porta Capuana . . . . . Pag. 3517DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 settembre 1957, n. 855.Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e tele-  
grafiche . . . . . Pag. 3518

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1957.

Riduzione della tariffa dei pieghi di libri spediti da Case  
editrici o librarie . . . . . Pag. 3521

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1957.

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali interna-  
zionali . . . . . Pag. 3521

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale  
per il collocamento di Rovigo . . . . . Pag. 3522

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale  
per il collocamento di Milano . . . . . Pag. 3522

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito di ricorso.  
Pag. 3523

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria . . . . . Pag. 3523

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956 . . . . . Pag. 3523

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizi fonotelegrafici . . . . . Pag. 3523

Ministero dei trasporti: 48ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Colori distintivi dei recipienti destinati a contenere taluni gas . . . . . Pag. 3523

Ministero della marina mercantile: Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Civitanova Marche. (Rettifica) . . . . . Pag. 3523

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria:

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . . Pag. 3524

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . . Pag. 3525

Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. . . . . Pag. 3525

Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . . Pag. 3525

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . . Pag. 3525

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. . . . . Pag. 3526

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica). . . . . Pag. 3527

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3523

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di terza classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro riservato a diplomati da istituto tecnico industriale, bandito con decreto Ministeriale 31 gennaio 1957, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 121 del 13 maggio 1957 Pag. 3528

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quindici posti di ispettore di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1956, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 110 del 30 aprile 1957. Pag. 3529

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro riservato a laureati in medicina e chirurgia, bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1956, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 35 dell'8 febbraio 1957 Pag. 3529

**Ministero dei trasporti:** Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di designatore in prova, riservato al personale statale di ruolo organico Pag. 3529

**Prefettura di Bari:** Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1956 Pag. 3529

**Prefettura di Catania:** Graduatoria generale del concorso al posto di dirigente sanitario del dispensario antivenerico del comune di Acireale (Catania) Pag. 3530

## LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
13 maggio 1957, n. 853.

**Determinazione dei contributi unificati in agricoltura per l'anno 1957.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto l'art. 33, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 17, comma quinto, e l'art. 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 6, comma quinto, della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Visto l'art. 1, comma primo, e l'art. 2, comma secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;

Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

## Art. 1.

I contributi dovuti per l'anno 1957 nel settore agricolo per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per l'assistenza agli

orfani dei lavoratori, per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per gli assegni familiari, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto, e vistata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

## Art. 2.

Le misure dei contributi, come indicate nella tabella allegata, si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle successive disposizioni di attuazione e di modificazione.

Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate, sarà considerato, ai fini della applicazione dei contributi in 300. Ove i predetti salariati siano addetti promiscuamente alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite alle aziende per la coltivazione dei fondi e per il governo e la custodia del bestiame. Ove, invece, siano addetti esclusivamente alle colture od al bestiame, le 300 giornate verranno detratte rispettivamente da quelle attribuite alle colture od al bestiame.

Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero di giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare, sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi, in 240.

I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nella allegata tabella per i salariati fissi e per i giornalieri di campagna, per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi alle loro dipendenze, e per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

## Art. 3.

I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia, trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro, relativi a dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

## Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1957

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI —  
TAMBRONI — ANDREOTTI  
— MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: CONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 158. — RELLEVA

TABELLA

Specie dei contribuiti	Salariati fissi		Giornalieri di campagna		Coloni mezzadri
	Uomini	Donne Ragazzi	Uomini	Donne Ragazzi	
1. Assicurazione malattie	27,76	22,37	33,73	26,53	11,29
2. Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti:					
a) contributo base	1,04	0,87	2,00	1,50	—
b) contributo Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia ai pensionati	40,02	21,94	40,02	21,94	—
3. Assicurazione tubercolosi:					
a) contributo base	0,18	0,18	0,20	0,20	0,10
b) contributo integrativo	6,22	5,19	10,37	5,19	3,25
4. Assicurazione disoccupazione involontaria	19,00	19,00	19,00	19,00	—
5. E.N.A.O.L.I.:					
a) contributo base	0,18	0,18	0,40	0,20	0,10
b) contributo integrativo	0,15	0,15	0,32	0,16	0,08
6. Tutela maternità	2,43	1,95	2,95	2,32	—
7. Assegni familiari	111,10	111,10	111,10	111,10	—

NB. — I contributi per l'assicurazione contro le malattie e quello per il Fondo adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, previsti rispettivamente al n. 1 e al n. 2, lettera b), sono comprensivi della quota a carico del datore di lavoro e di quella a carico del lavoratore.

A norma dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, le quote a carico del lavoratore per ogni giornata di lavoro prestata, sono le seguenti:

a) Assicurazione malattie: salariati fissi: L. 0,15; giornalisti di campagna: uomini L. 0,20; giornalisti di campagna: donne e ragazzi: L. 0,15.

b) Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia ai pensionati: uomini L. 13,30; donne e ragazzi L. 7,30.

Il contributo di spettanza del lavoratore è riscosso a carico del datore di lavoro che ne curerà il recupero all'atto della corresponsione della retribuzione.

Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è ridotto a L. 14 per ogni giornata di lavoro, nelle Province in cui si applicano le norme per il massimo impiego di mano d'opera.

Alle giornate effettuate dai compartecipanti familiari e dai coloni ad essi assimilati ai sensi dell'art. 3, terzo comma del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, si applicano le aliquote previste per i giornalisti di campagna, decurtate delle quote per assegni familiari e di quelle per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  
VIGORELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
2 agosto 1957, n. 854.

Approvazione della variante al piano regolatore generale di Napoli relativa alla zona di Porta Capuana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 maggio 1939, n. 1208, con la quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Napoli;

Vista la deliberazione del comune di Napoli in data 21 dicembre 1955, n. 33, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 aprile 1956, con la quale è stata adottata una variante al piano regolatore generale della città per la zona di Porta Capuana;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede essenzialmente:

- l'isolamento delle antiche mura Aragonesi;
- l'allargamento della via Carriera Grande dagli attuali m. 16 a m. 22;
- una nuova strada parallela alla precedente, larga m. 12, corrente sul versante opposto delle antiche mura Aragonesi, previa demolizione delle costruzioni pericolanti, che ora ingombrano e deturpano le mura medesime;
- una nuova strada, che colleghi direttamente la via Cesare Rossaroli con la via Carriera Grande, offrendo così al traffico locale una diretta comunicazione fra il corso Garibaldi, via Alessandro Poerio ed oltre sino ad innestarsi con il corso Umberto I senza impegnare i nodi di traffico di piazza Principe Umberto e piazza Garibaldi;

e) l'allargamento del vico Vasto a Capuana;

Considerato che il progetto presentato appare di massima meritevole di approvazione, poichè risulta accuratamente elaborato e risponde alla esigenza di provvedere ad un riassetto dell'edilizia nella località, che è attualmente in condizioni veramente deprecabili, per lo stato di fatiscenza dei fabbricati;

Che, peraltro, appare necessario prescrivere la riduzione da m. 26,50 a m. 19,50 dell'altezza del corpo di fabbrica prospiciente le mura Aragonesi lungo la via Tristano Caracciolo, e da m. 30,50 a m. 27 di quella della parte del fabbricato su via Carriera Grande per un tratto di fronte di m. 10 a partire dal corpo di fabbrica ridotto di altezza a m. 19,50;

Che, infine, per quanto riguarda la sistemazione delle strutture monumentali delle mura Aragonesi e dei resti delle mura stesse che dovessero venire alla luce nel corso dell'attuazione del piano, appare indispensabile che il Comune si uniformi alle prescrizioni della locale Soprintendenza ai monumenti;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visti i voti n. 1884 e n. 2443 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 1° settembre e del 15 dicembre 1956;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata, con le prescrizioni di cui in narrativa, la variante al piano regolatore generale di Napoli relativa alla zona di Porta Capuana, vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:500 ed in un elenco delle ditte da espropriare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 153. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 settembre 1957, n. 855.

**Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 583;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1316;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 819;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1099;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 333;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nelle tabelle numero 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernenti, rispettivamente, le tariffe postali per l'interno della Repubblica ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per le operazioni ad essa richieste, già modificate con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582; 2 agosto 1952, n. 1316; 30 giugno 1954, n. 819; 10 ottobre 1955, n. 1099; 20 marzo 1957, n. 333; 24 marzo 1957, n. 366; le voci:

n. 4, 5, 6, 8, 8 bis, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 49 lettera e) della tabella n. 1;

n. 3 lettera a) della rubrica « Limiti di valore e di assegno » della tabella n. 2;

sono sostituite dalle corrispondenti voci di cui agli allegati A e B al presente decreto, firmati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Nella predetta tabella n. 1 è inserita la nuova voce n. 40-bis di cui al medesimo allegato A al presente decreto.

Art. 2.

Nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 583, concernenti, rispettivamente, le tariffe telegrafiche per l'interno per i servizi ordinari e le tariffe telegrafiche per l'interno per i servizi speciali ed accessori, le voci:

da n. 1 a 8 e n. 10 e 11 della tabella A;

da n. 1 a 19 e n. 21 della tabella B;

sono sostituite dalle corrispondenti voci di cui agli allegati C e D al presente decreto, firmati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Nella predetta tabella A è inserita la nuova voce numero 4-bis di cui al medesimo allegato C al presente decreto.

Art. 3.

**Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 163. — RELLEVA

ALLEGATO A

(Voci sostituite o inserite nella tabella n. 1)

- |        |   |       |
|--------|---|-------|
| 4.     | — Carte manoscritte:<br>per i primi 250 grammi  | L. 55 |
|        | per ogni 50 grammi o frazione successivi  | » 10  |
| 5.     | — Cartoline illustrate:<br>con la sola firma o con non più di 5 parole<br>di convenevoli, data e firma del mittente   | » 15  |
| 6.     | — Biglietti da visita:<br>con non più di 5 parole di convenevoli e<br>stampe augurali   | » 15  |
| 8.     | — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio<br>e simili a stampa   | » 15  |
| 8-bis. | — Cartoline di partecipazione a concorsi a<br>premi, richieste di campioni, di opuscoli,<br>di programmi, ecc. anche se in forma di<br>buono; cartoline-avvisi di incasso, paga-<br>mento e simili ed in genere cartoncini<br>recanti comunicazioni, purchè il testo sia<br>completamente stampato e non rechi, oltre<br>le indicazioni consentite dal regolamento,<br>aggiunte o segni non a stampa atti a costi-<br>tuire corrispondenza tassabile a tariffa su-<br>periore | » 15  |
| 12.    | — Stampe non periodiche e stampe periodiche<br>spedite in seconda mano:<br>per ogni 50 grammi o frazione in più   | » 10  |
| 13.    | — Stampe propagandistiche non periodiche,<br>spedite in abbonamento in quantità non<br>inferiore a 10 000 pieghi per ogni spedi-<br>zione, perfettamente uguali tra loro:<br>tariffa metà delle stampe non periodiche.  |       |
| 16.    | — Campioni di merci:<br>per i primi 100 grammi  | » 20  |
|        | per ogni 50 grammi o frazione in più  | » 10  |
| 17.    | — Campioni contenenti saggi gratuiti di medi-<br>cinali spediti direttamente a medici, ospe-<br>dali, cliniche e istituti speciali di cura<br>dalle case produttrici:<br>per i primi 100 grammi   | » 15  |
|        | per ogni 50 grammi o frazione in più  | » 5   |
| 18.    | — Pacchetti postali:<br>per i primi 250 grammi  | » 50  |
|        | per ogni 50 grammi o frazione in più  | » 10  |
| 19.    | — Diritto da applicarsi su ogni busta conte-<br>nente corrispondenze francate a macchina<br>inbucate nelle cassette d'impostazione  | » 15  |

23. — Notificazione atti giudiziari:  
 a) francatura del piego in base alle tariffe normali;  
 b) raccomandazione del piego in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;  
 c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione (compreso il diritto di ricevuta) L. 80

24. — Posta pneumatica:  
 lettere e biglietti fino a 30 grammi e cartoline: soprattassa » 10

25. — Corrispondenze fermo in posta e fermo telegrafo: diritto fisso  
 se pagato dal mittente . . . » 15  
 se pagato dal destinatario . . . » 20

28. — Caselle postali nolo mensile:  
 per le caselle aperte . . . » 300  
 per le caselle chiuse piccole . . . » 400  
 per le caselle chiuse medie . . . » 600  
 per le caselle chiuse grandi . . . » 800

30. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse e di sacchi » 2.000

32. — Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura e il diritto di ricevuta):  
 a) per le corrispondenze chiuse » 75  
 b) per le corrispondenze aperte eccettuate quelle indicate alle successive lettere c) e d) » 50  
 c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici e per le stampe periodiche spedite in abbonamento » 15  
 d) per i pieghi di libri (nei limiti di grammi 700) spediti sottofascia da Case editrici o librerie a ciò autorizzate » 20

36. — Espresso diritto fisso (oltre le tasse normali):  
 per ogni oggetto di corrispondenza » 75  
 per ogni pacco (peso massimo kg. 10) » 120  
 Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere, in via normale lire 15 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.  
 Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

37. — Pacchi ordinari (oltre il prezzo della etichetta e il diritto di ricevuta):  
 a) normali:  
 fino a 1 kg. . . . » 190  
 da oltre 1 kg. » 2 » . . . » 240  
 » 2 » » 3 » . . . » 260  
 » 3 » » 4 » . . . » 280  
 » 4 » » 5 » . . . » 300  
 » 5 » » 6 » . . . » 320  
 » 6 » » 7 » . . . » 340  
 » 7 » » 8 » . . . » 360  
 » 8 » » 9 » . . . » 380  
 » 9 » » 10 » . . . » 400  
 » 10 » » 11 » . . . » 440  
 » 11 » » 12 » . . . » 460  
 » 12 » » 13 » . . . » 480  
 » 13 » » 14 » . . . » 500  
 » 14 » » 15 » . . . » 520  
 » 15 » » 16 » . . . » 540  
 » 16 » » 17 » . . . » 560  
 » 17 » » 18 » . . . » 580  
 » 18 » » 19 » . . . » 600  
 » 19 » » 20 » . . . » 620

b) voluminosi:  
 tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 50%;  
 c) ingombranti:  
 tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 100%.

38. — Pacchi urgenti (oltre il prezzo dell'etichetta, il diritto di ricevuta e il diritto fisso di recapito per espresso):  
 a) normali:  
 tariffe di cui al n. 37 lettera a) maggiorate del 100%;  
 b) voluminosi:  
 tariffe di cui alla lettera a) della presente voce maggiorate del 50%;  
 c) ingombranti:  
 tariffe di cui alla lettera a) della presente voce maggiorate del 100%.

39. — Pacchi fino a 10 kg. contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (oltre il prezzo della etichetta e il diritto di ricevuta):  
 a) normali:  
 tariffa unica . . . . . L. 150  
 b) voluminosi:  
 tariffa di cui alla lettera a) della presente voce maggiorata del 50%;  
 c) ingombranti:  
 tariffa di cui alla lettera a) della presente voce maggiorata del 100%.

40. — Recipienti vuoti di ritorno (oltre il prezzo della etichetta e il diritto di ricevuta):  
 a) normali  
 tariffa unica . . . . . » 150  
 b) voluminosi:  
 tariffa di cui alla lettera a) della presente voce maggiorata del 50%;  
 c) ingombranti:  
 tariffa di cui alla lettera a) della presente voce maggiorata del 100%.

40-bis. — Pacchi contenenti libri spediti da editori (oltre il prezzo della etichetta e il diritto di ricevuta):  
 a) normali  
 fino a 1 kg. . . . » 100  
 da oltre 1 kg. » 2 » . . . » 120  
 » 2 » » 3 » . . . » 130  
 » 3 » » 4 » . . . » 140  
 » 4 » » 5 » . . . » 150  
 » 5 » » 6 » . . . » 160  
 » 6 » » 7 » . . . » 170  
 » 7 » » 8 » . . . » 180  
 » 8 » » 9 » . . . » 190  
 » 9 » » 10 » . . . » 200  
 » 10 » » 11 » . . . » 220  
 » 11 » » 12 » . . . » 230  
 » 12 » » 13 » . . . » 240  
 » 13 » » 14 » . . . » 250  
 » 14 » » 15 » . . . » 260  
 » 15 » » 16 » . . . » 270  
 » 16 » » 17 » . . . » 280  
 » 17 » » 18 » . . . » 290  
 » 18 » » 19 » . . . » 300  
 » 19 » » 20 » . . . » 310  
 b) voluminosi:  
 tariffa di cui alla lettera a) della presente voce maggiorata del 50%;  
 c) ingombranti:  
 tariffa di cui alla lettera a) della presente voce maggiorata del 100%;  
 d) urgenti:  
 tariffe di cui alle lettere a), b) o c) della presente voce, maggiorate del 100% (oltre il diritto fisso di recapito per espresso).

41. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi (dopo tre giorni non festivi di giacenza):  
 per i pacchi ordinari non gravati di assegno » 15  
 per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno . . . . . » 30

42. — Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza: per ogni oggetto L. 20

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri: per ogni oggetto » 20

c) diritto che deve essere corrisposto alla Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.: per ogni pacco o collo fino a 1 kg. » 40  
 per ogni pacco o collo da oltre 1 kg. a 5 kg. » 60  
 per ogni pacco o collo da oltre 5 kg. a 10 kg. » 90  
 per ogni pacco o collo da oltre 10 kg. a 20 kg. » 120

43. — Vaglia ordinari (oltre il diritto di ricevuta): prezzo del modulo . . . . . » 10  
 tassa di emissione: fino a L. 5.000 » 40  
 da oltre L. 5.000 fino a » 20.000 » 80  
 » » 20.000 » » 50.000 » 130  
 » » 50.000 » » 100.000 » 180  
 » » 100.000 » » 200.000 » 230

44. — Vaglia fino a L. 5000 diretti a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate (oltre il prezzo del modulo di cui alla voce n. 43 e il diritto di ricevuta): tassa di emissione . . . . . » 20

45. — Attestazione di emissione dei vaglia: per ogni attestazione » 20

46. — Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) » 50

47. — Vaglia scaduti (tassa di rimborso)  
 a) per vaglia ordinari, telegrafici e per vaglia a taglio fisso: per ogni vaglia » 200  
 b) per vaglia di servizio di qualunque importo: per ogni vaglia » 30  
 Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

49. — (Conti correnti postali):  
 e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità: diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) » 200  
 Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.  
 Sono parimenti esenti da diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati, giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, purchè esso non sia inferiore a L. 1000.  
 Se l'assegno è d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che saranno dall'ufficio postale accettato applicati sulla domanda mod. ch. 64 ed annullati.

Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni  
 MATTARELLA

ALLEGATO B  
 (Voci sostituite nella tabella n. 2)

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

3. — (Vaglia postali):  
 a) Vaglia a tassa:  
 limite minimo (salve le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione) L. 100  
 limite massimo di ciascun vaglia » 200.000

Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni  
 MATTARELLA

ALLEGATO C  
 (Voci sostituite o inserite nella tabella A)

1. — Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento, per parola, con un minimo di 15 parole L. 15

2. — Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento per parola, con un minimo di 15 parole » 30

3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari, tassa fissa » 180  
 per ogni parola aggiunta dal mittente » 15

4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti, tassa fissa » 360  
 per ogni parola aggiunta dal mittente » 30

4-bis. — Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento con un massimo di 15 parole accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati » 225

5. — Telegrammi urgentissimi privati e di Stato a pagamento, per parola, con un minimo di 15 parole » 45

6. — Telegrammi lampo, per parola, con un minimo di 15 parole » 60

7. — Telegrammi-lettera notturni, per parola, con un minimo di 30 parole » 8

8. — Telegrammi « Oceano » per parola, con un minimo di 15 parole » 50

10. — Telegrammi semaforici (Sem) oltre la tassa per il percorso telegrafico, sopratassa per parola per la trasmissione semaforica, con un minimo di 15 parole » 15

11. — Telegrammi meteorologici (Obs) a pagamento, per parola, con un minimo di 15 parole . . . . . » 8

Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni  
 MATTARELLA

ALLEGATO D  
 (Voci sostituite nella tabella B)

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire pagato su richiesta dei mittenti F S P L. 60

2. — Sopratassa per telegrammi multipli TM x :  
 a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi » 100  
 b) per telegrammi con più di 50 parole, per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le prime 50, per quanti sono gli indirizzi » 70

3. — Sopratasse a carico dei mittenti per i telegrammi da recapitarsi per espresso X P » 200

4. — Sopratassa per telegrammi da inoltrarsi per posta raccomandata P R o fermo posta raccomandata G P R » 75

5. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento Avviso di pagamento . . . . . » 210

6.	— Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso urgente di pagamento Avviso urgente di pagamento	L.	380
7.	— Sopratassa per telegrammi con risposta pagata R P x ovvero RPAIMx	»	30
8.	— Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario P C	»	200
9.	— Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria P C P	»	60
10.	— Sopratassa per parola con minimo di 15 parole per telegrammi collazionati TC di qualunque categoria	»	10
11.	— Sopratassa per telegrammi con indicazione MP	»	30
12.	— Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:		
	a) emessi per ottenere la ripetizione parziale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa (E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e la risposta).	»	210
	b) in ogni altro caso: se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa	»	210
	se invece è obbligatoria la risposta allo avviso di servizio, o questa è domandata dal richiedente RP tassa fissa	»	420
	c) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria	»	60
	d) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata	»	140
	e) sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione «consultate mittente»	»	210
13.	— Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta	»	120
14.	— Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta	»	200
15.	— Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	»	70
16.	— Rilascio di copia di telegramma:		
	a) per ogni telegramma fino a 100 parole	»	140
	b) per i telegrammi con più di 100 parole, per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le prime 100	»	70
17.	— Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario	»	110
18.	— Diritto fisso per duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	»	60
19.	— Sopratassa per telegrammi accettati in conto corrente:		
	per ogni telegramma	»	10
	minimo mensile	»	420
21.	— Sopratassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le principali Borse della Repubblica	»	200

Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni  
MATTARELLA

#### DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1957.

Riduzione della tariffa dei pieghi di libri spediti da Case editrici o librerie.

IL MINISTRO  
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 89 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli articoli 268, 269 e 270 del regolamento sul servizio postale (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133-6 del 10 giugno 1946;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 4 settembre 1951;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decrèta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 28 marzo 1946, citato nelle premesse è così modificato:

« Per la spedizione di libri mediante pieghi sottofascia di peso non superiore a 700 grammi, è concessa, su domanda, alle Case editrici o librerie, una riduzione di tariffa nella misura del cinquanta per cento ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 28 marzo 1946, modificato dal decreto Ministeriale 25 luglio 1950, citati nelle premesse, è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni  
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1957  
Registro n. 33 Ufficio riscontro poste, foglio n. 284. — MANDARINO  
(5465)

#### DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1957.

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali internazionali.

IL MINISTRO  
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 48 della Convenzione postale universale, stipulata a Bruxelles l'11 luglio 1952, resa esecutiva in Italia con il decreto Presidenziale 25 aprile 1953, n. 764, e l'art. III del Protocollo finale relativo;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 31 agosto 1951;

Riconosciuta l'opportunità di adeguare le tariffe postali internazionali al costo attuale dei servizi e alle nuove tariffe postali per l'interno della Repubblica,

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali internazionali stabilite con il decreto Ministeriale 4 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1951, n. 199, limitatamente alle voci sotto indicate, sono modificate come segue:

Cartoline illustrate:	
con la sola firma o con non più di cinque parole di convenevoli, data e firma del mittente	L. 15
con corrispondenza epistolare . . . . .	» 35
Biglietti da visita:	
con non più di cinque parole di convenevoli . . . . .	» 15
Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa . . . . .	» 15
Manoscritti e fatture commerciali:	
fino a 250 grammi (minimo) . . . . .	» 60
porti successivi di 50 grammi . . . . .	» 15
Stampe:	
per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi	» 15
Campioni di merci senza valore:	
fino a 100 grammi (minimo) . . . . .	» 30
porti successivi di 50 grammi . . . . .	» 15
Espressi, oltre la francatura ordinaria . . . . .	» 100
Raccomandazione, oltre la francatura ordinaria . . . . .	» 90
Diritto di assegno:	
tassa fissa per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia internazionale emesso gratuitamente, oltre al diritto proporzionale del ½ % dell'importo dell'assegno . . . . .	» 90
tassa fissa per la liquidazione dell'importo dell'assegno, mediante versamento nel conto corrente postale del Paese di destinazione dell'invio o mediante postagiuro nel conto corrente postale del mittente . . . . .	» 30
tassa fissa per la restituzione del vaglia di assegno per via aerea:	
nelle relazioni con i Paesi Europei . . . . .	» 20
nelle relazioni con i Paesi extraeuropei . . . . .	» 85

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1957

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*  
MATTARELLA

*Il Ministro per il tesoro*  
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1957  
Registro n. 33 Ufficio riscontro poste, foglio n. 235. — MANDARINO  
(5464)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1957.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Rovigo n. 18540 in data 3 settembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Giacomelli Enzo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) di Rovigo con il sig. Pillitteri Carmelo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sig. Pillitteri Carmelo è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo, in sostituzione del sig. Giacomelli Enzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1957

*Il Ministro: GUI*

(5562)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1957.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Milano.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1955, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Milano;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano n. 004319 in data 2 agosto 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Bonaccini Aldo, rappresentante dei lavoratori richiesta dalla Camera confederale del lavoro (C.G.I.L.) di Milano con il dott. Vicinelli Giancarlo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Vicinelli Giancarlo è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Milano, in sostituzione del sig. Bonaccini Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1957

*Il Ministro: GUI*

(5564)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

#### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti addì 12 settembre 1957, registro n. 12, foglio n. 14, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal sig. Gustavo Bacchini in data 8 aprile 1955 per l'annullamento del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) con il quale veniva respinta un'istanza intesa ad ottenere il nulla-osta all'apertura di una sala cinematografica in Nonantola (Modena).

(5501)

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

#### Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Luciano Roncalli, nato a Bergamo il 7 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 2° maggio 1949, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1947-48.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(5468)

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 25 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1957, registro n. 24 Interno, foglio n. 44, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Siracusa di un mutuo di L. 311.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5540)

### MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

#### Attivazione di servizi fonotelegrafici

Informasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Nomi (Trento), in collegamento con l'Ufficio telegrafico principale di Rovereto mediante l'utilizzazione del circuito telefonico sociale esistente.

(5413)

Informasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Longobardi stazione, in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Longobardi mediante doppio telefonico appositamente posato tra le due località.

(5414)

### MINISTERO DEI TRASPORTI

48ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. - Colori distintivi dei recipienti destinati a contenere taluni gas.

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Riconosciuta la necessità di modificare la colorazione a vernice di cui all'art. 18 del regolamento suddetto, per uniformare la colorazione stessa a quella concordata in sede internazionale;

Visto il progetto di raccomandazione ISO n. 22, proposto dal Comitato tecnico ISO TC/58;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

L'art. 18 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, è sostituito dal seguente

Per i gas sottoindicati, dovrà essere adottata una fascia colorata a vernice alta circa dieci centimetri estesa, obbligatoriamente per quelli ad uso medico e preferibilmente per quelli ad uso industriale, a tutta l'ogiva dei recipienti che sono destinati a contenerli.

I colori sono i seguenti:

Arancione: per l'acetilene;

Verde chiaro: per l'ammoniaca;

Grigio chiaro: per l'anidride carbonica;

Bianco e nero a spicchi alternati: per l'aria;

Nero: per l'azoto;

Arancione (con la scritta ciclopropano pure in arancione): per il ciclopropano;

Giallo: per il cloro;

Marrone: per l'elio;

Viola: per l'etilene;

Rosso: per l'idrogeno;

Bianco: per l'ossigeno;

Blu: per protossido d'azoto;

Bianco e grigio a spicchi alternati per le miscele di ossigeno ed anidride carbonica;

Bianco e marrone a spicchi alternati per le miscele di ossigeno ed elio.

E' vietato impiegare il colore distintivo di un determinato gas per verniciare recipienti destinati a contenere un gas diverso.

I recipienti contenenti gas per i quali la presente serie di norme integrative prescrive un colore distintivo diverso da quello stabilito dalle norme preesistenti, dovranno essere riverniciati in conformità di quanto precede in occasione del primo riempimento, e comunque non oltre il 30 giugno 1957.

Roma, addì 20 febbraio 1957

p. Il Ministro: FIRPO

(5502)

### MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Civitanova Marche. (Rettifica).

Il comunicato relativo al decreto interministeriale in data 22 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1957, relativo al trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Civitanova Marche deve essere rettificato come segue:

« Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 22 luglio 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 26.800,62 sita nella spiaggia di Civitanova Marche riportata in catasto al foglio n. 17, particelle numeri 853-b e 345-d ed al foglio n. 18, particelle numeri 20-21 e 422-f del comune di Civitanova Marche ».

(5500)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDARIA

#### Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 11 luglio 1957 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unico elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1936, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 324.

Numero d'ordine	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità		Decreto Ministeriale di liquidazione interessi			L.	L.	Istituito presso cui vengono depositati i titoli del prestito per la riforma fondiaria	TESSORERIA	
	Data	N.	Data	N.	Data	Registrazione alla Corte dei conti						
						Reg. Agr.	N. Foglio					
<b>DITTA ESPROPRIATA</b>												
1	25-6-52	918	18-6-54	222	27-9-54	3478/1382	22-8-57	19	55	700.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	25-7-52	1145	31-7-54	253	3-11-54	3479/1383	22-8-57	19	54	130.000	Id.	Id.
3	6-9-52	1358	29-5-54	199	31-8-54	3480/1384	22-8-57	19	53	1.780.000	Id.	Id.
4	25-6-52	925	14-9-54	287	15-12-54	3481/1385	22-8-57	19	52	415.000	Id.	Id.
5	25-6-52	926	14-9-54	287	15-12-54	3482/1386	22-8-57	19	51	165.000	Id.	Id.
6	25-6-52	928	15-7-54	225	30-9-54	3483/1387	22-8-57	19	50	1.020.000	Id.	Id.
7	25-6-52	929	29-5-54	200	1-9-54	3484/1388	22-8-57	19	49	510.000	Id.	Id.
8	14-5-52	489	14-9-54	281	7-12-54	3485/1389	22-8-57	19	48	530.000	Id.	Id.
9	14-5-52	493	26-4-54	185	14-8-54	3486/1390	22-8-57	19	47	305.000	Id.	Id.
10	14-5-52	494	23-3-54	141	23-6-54	3487/1391	22-8-57	19	46	205.000	Id.	Id.
11	2-4-52	250	16-3-56	131	23-5-56	3488/1392	22-8-57	19	45	1.280.000	Id.	Id.
12	27-5-52	784	16-3-56	138	7-7-56	3489/1393	22-8-57	19	44	2.495.000	Id.	Id.
13	14-5-52	500	14-9-54	290	13-12-54	3490/1394	22-8-57	19	43	205.000	Id.	Id.
14	2-4-52	257	31-7-54	255	6-11-54	3491/1395	22-8-57	19	42	755.000	Id.	Id.
15	27-5-52	805	16-10-54	16	21-1-55	3492/1396	22-8-57	19	41	825.000	Id.	Id.
16	2-4-52	273	14-9-54	290	18-12-54	3493/1397	22-8-57	19	40	500.000	Id.	Id.

Roma, addì 6 settembre 1957

Visto, p. il Ministro: BORTALICO

**RIFORMA FONDIARIA****Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.***Ente Maremma tosco-laziale*

Con decreto Ministeriale n. 3246/1150 in data 9 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 29 agosto 1957 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 237) è stata determinata in via definitiva in L. 11.224.334 (lire undicimilioniduecentoventiquattromilatrecentotrentaquattro), l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Cerveteri (Roma), della superficie di ettari 141.21.40, costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta PATRIZI MONTORO Francesco fu Giovanni, in virtù del decreto Presidenziale in data 27 dicembre 1952, n. 3973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario 3), da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 11.220.000 (lire undicimilioniduecentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 135 del 29 maggio 1957.

(5509)

**Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.***Ente Puglia e Lucania*

Con decreto Ministeriale n. 3240/1144 in data 7 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 29 agosto 1957 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 244), è stata determinata in via definitiva in L. 3.613.754,80 (lire tremilioniseicentotredicimilasettecentocinquantaquattro e centesimi 80) l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Stornarella (Foggia), della superficie di ettari 38.71.81 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta MANFREDI DE BLASIS Filippo fu Giuseppe in virtù del decreto Presidenziale in data 29 novembre 1952, n. 2437, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1), da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 449.025 (lire quattrocentoquarantanovemilaventicinque).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 4.055.000 (lire quattromilionicinquantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 147 del 12 giugno 1957.

(5508)

**Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.***Ente Puglia e Lucania*

Con decreto Ministeriale n. 2128/32 in data 8 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 29 agosto 1957 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 236) è stata determinata in via definitiva in L. 10.704.046 (lire diecimilionisettecentoquattromilaquarantasei) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Genzano (Potenza), della superficie di ettari 139.80.47 nei confronti della ditta DE BONIS Luigi fu Antonio, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 27 maggio 1952, n. 785 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 162 del 15 luglio 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 2.578.260 (lire duemilionicinquecentosettantottomila duecentosessanta).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 13.275.000 (lire tredicimilioniduecentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 198 dell'8 agosto 1956.

(5514)

**Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.***Ente Puglia e Lucania*

Gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Cerignola (Foggia), espropriati in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1263 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 30 novembre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta PAVONCELLI Giuseppe, Gaetano, Federico e Antonio fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 6.686.786 (lire seimilioniseicentottantaseimila settecentottantasei).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appreso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

*Errata*

Foglio n. 246, particella n. 4, foglio n. 246;  
Foglio n. 246, particella n. 5, foglio n. 246;  
Foglio n. 246, particella n. 3, foglio n. 246;

*Corrige*

Foglio n. 246, particella n. 4, foglio n. 346;  
Foglio n. 246, particella n. 5, foglio n. 346;  
Foglio n. 246, particella n. 3, foglio n. 346.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5505)

## RIFORMA FONDARIA

## Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

*Ente Maremma tosco-laziale.*

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Civitella Paganico (Grosseto), di complessivi ettari 149.08.34, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1878 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta CATENI Romilda fu Emilio, e trasferiti allo Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 11.168.797 (lire undicimilionicosessantottomilasettecentonovantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 21 gennaio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Foglio n. 11, particella n. 217, pascolo cespugliato, ettari 0.53.00, R.D. L. 6,89.

*Corrige*

Foglio n. 16, particella n. 217, pascolo cespugliato, ettari 0.53.00, R.D. L. 6,89.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roccastrada (Grosseto), di complessivi ettari 335.05.12, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2883 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 supplemento ordinario 5) nei confronti della ditta CECCHERINI Domenico di Terige, e trasferiti allo Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 22.161.180 (lire ventiduemilionicosessantunomilacentottanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 27 febbraio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Foglio n. 173, particella n. 9, seminativo arborato 3<sup>e</sup>, ettari 0.27.30, R.D. L. 81,90.

*Corrige*

Foglio n. 175, particella n. 9, seminativo arborato 3<sup>e</sup>, ettari 0.27.30, R.D. L. 81,90.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Arcidosso (Grosseto), di complessivi ettari 82.56.86, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1914 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 del 11 dicembre 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta FABBRI Maria Immacolata fu Francesco, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 5.200.609 (cinquemilionidiecentomilaseicentonove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 14 gennaio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Foglio n. 47, particella n. 1, pascolo 1<sup>o</sup>, Ha. 2.18.70, R.D. L. 91,86.

*Corrige*

Foglio n. 47, particella n. 1, pascolo cespugliato 1<sup>o</sup>, ettari 2.18.70, R.D. L. 91,86.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Laiatico (Pisa), di complessivi ettari 154.01.76, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2691 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 supplemento ordinario 6) nei confronti della ditta GOTTI LEGA Augusto di Alberto, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 14.019.953,50 (lire quattordicimilionidicannovemilanovecentocinquante e 50 centesimi), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 17 settembre 1953, limitatamente all'indennizzo di L. 5.117.827,20.

La seguente particella esposta nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione viene esclusa perchè appartenente a terzi

Foglio n. 8, particella n. 102, seminativo arborato 4<sup>a</sup>, ettari 0.03.90, R.D. L. 10,92.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Laiatico (Pisa), di complessivi ettari 9.77.79, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2698 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 supplemento ordinario 6) nei confronti della ditta MACCHIONI GOTTI Sabatino fu Giuseppe, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 979.153 (lire novecentosettantanovecentocinquante), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 17 settembre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Foglio n. 40, particella n. 28 (p), incolto produttivo unica, ettari 0.69.98, R.D. L. 9,80.

*Corrige*

Foglio n. 10, particella n. 28 (p), incolto produttivo unica, Ha. 0.69.98, R.D. L. 9,80.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roma, di complessivi ettari 6.68.80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2867 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 supplemento ordinario 4) nei confronti della ditta

MICARA Gianfilippo fu Ferdinando, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 1.332.660 (lire unimilioneitrecenotrentaduemilaseicentossanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Foglio n. 146, particella n. 289, seminativo, Ha. 6.68.80, R.D. L. 1599,19.

*Corrige*

Foglio n. 146, particella n. 289, seminativo, Ha. 6.68.00, R.D. L. 1599,19.

Inoltre all'art. 1 dello stesso decreto la superficie espropriata indicata in Ha. 6.68.80, viene rettificata in Ha. 6.68.00.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cinigiano (Grosseto), di complessivi ettari 141.35.54, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2907 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 supplemento ordinario 6) nei confronti della ditta RICCI Ferruccio di Mario, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 10.102.965 (lire diecimilioneitrecenoduecentocinquante), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 19 giugno 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Foglio n. 20, particella n. 35, seminativo II.

*Corrige*

Foglio n. 20, particella n. 35, seminativo III.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roma, di complessivi ettari 19.61.30, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3539 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 supplemento ordinario 4) nei confronti della ditta RINALDI Francesco fu Augusto, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 2.295.732 (lire duemilioneitrecenovecentocinquante), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 30 marzo 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Sezione XV, numero di mappa 173, seminativo.

*Corrige*

Sezione XV, numero di mappa 178, seminativo.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Sorano (Grosseto), di complessivi ettari 1809.36.78, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2816 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 supplemento ordinario 2) nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA AGRARIA IMMOBILIARE «SORANO», con sede in Roma, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 159.398.156 (lire centocinquante-novemilioneitrecenonovantottomilacentocinquante), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Sezione C, particella n. 23 p, numero di mappa 42;  
Sezione C, particella n. 221/178, superficie bq. 34.40;  
Sezione C, particella n. 297/244, superficie bq. 182.228.

*Corrige*

Sezione C, particella n. 23 p, numero di mappa 41;  
Sezione C, particella n. 221/178, superficie bq. 34.440;  
Sezione C, particella n. 297/244, superficie bq. 122.228.

Inoltre, la particella 344/289, sezione H, di bq. 68.570 e reddito dominicale di L. 203.88 corrispondente a bosco, viene diminuita di bq. 40.076, reddito dominicale di L. 119,15, perchè appartenenti a terzi.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), di complessivi ettari 60.92.01, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2864 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 supplemento ordinario 4) nei confronti della ditta SOCIETA' IMMOBILIARE «SAN MARTINO», con sede in Torino, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 4.103.156 (lire quattromilioneitrecenotremilacentocinquante), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 19 settembre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Sezione VI, numero di mappa 93/1 (p), reddito dominicale L. 470,24.

*Corrige*

Sezione VI, numero di mappa 93/1 (p), reddito dominicale L. 570,24.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5405)

**Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Rettifica).**

*Ente Delta padano*

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 8 maggio 1957, n. 117 alla pagina 1713, n. 3 d'ordine dell'elenco (ditta BUDELACCI Giuseppe fu Luigi), colonne: 9 Ammontare indennità; e 10 Ammontare indennità arrotondato, in luogo di: « L. 1.869.767,75 », leggasi: « L. 1.880.837,75 »; e in luogo di: « L. 1.865.000 », leggasi: « L. 1.880.000 ».

(5504)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 26 settembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA . . . . .	—	624,92	624,99	624,97	624,94	624,94	624,96	624,95	624,95	—
\$ Can. . . . .	—	648,50	649 —	648,75	648,90	649,25	647,75	649,60	649,52	—
Fr. Sv. lib. . . . .	—	145,82	145,82	145,83	145,77	145,83	145,83	145,82	145,83	—
Kr. D. . . . .	—	90,45	90,55	90,40	90,40	90,64	90,40	90,60	90,64	—
Kr. N. . . . .	—	87,70	87,85	87,71	87,90	87,89	87,68	87,95	87,85	—
Kr. Sv. . . . .	—	120,96	121 —	120,82	121 —	121,07	120,80	121,05	121,04	—
Fol. . . . .	—	164,74	164,70	164,53	164,76	165 —	164,68	165 —	165,03	—
Fr. B. . . . .	—	12,515	12,53	12,5075	12,4975	12,54	12,5125	12,50	12,53	—
Fr. Fr. . . . .	—	149 —	149,08	148,95	149,05	149,18	148,90	149,10	149,25	—
Fr. Sv. acc. . . . .	—	143,53	143,54	143,45	143,40	143,60	143,46	143,65	143,55	—
Lst. . . . .	—	1749 —	1750 —	1748,25	1749,50	1755,23	1748,375	1755 —	1755,25	—
Dm. occ. . . . .	—	149,55	149,50	149,52	149,45	149,47	149,40	149,60	149,50	—
Scell. Aust. . . . .	—	24,115	24,14	24,16	24,15	24,20	24,145	24,19	24,20	—

## Media dei titoli del 26 settembre 1957

Rendita 3,50 % 1906 . . . . .	62,80	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) . . . . .	97,225
Id. 3,50 % 1902 . . . . .	57,20	Id. 5 % ( " 1° aprile 1960) . . . . .	95,725
Id. 5 % 1935 . . . . .	92,35	Id. 5 % ( " 1° gennaio 1961) . . . . .	94,425
Redimibile 3,50 % 1934 . . . . .	81,475	Id. 5 % ( " 1° gennaio 1962) . . . . .	93,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) . . . . .	74,025	Id. 5 % ( " 1° gennaio 1963) . . . . .	92,325
Id. 5 % (Ricostruzione) . . . . .	86,90	Id. 5 % ( " 1° aprile 1964) . . . . .	92,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria) . . . . .	80,80	Id. 5 % ( " 1° aprile 1965) . . . . .	92,275
Id. 5 % 1936 . . . . .	95,60	Id. 5 % ( " 1° aprile 1966) . . . . .	92,30
Id. 5 % (Città di Trieste) . . . . .	80,90		
Id. 5 % (Beni Esteri) . . . . .	79,75		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 26 settembre 1957

1 Dollaro USA . . . . .	624,985	1 Franco belga . . . . .	12,51
1 Dollaro canadese . . . . .	648,25	100 Franchi francesi . . . . .	148,925
1 Franco svizzero lib. . . . .	145,83	1 Franco svizzero acc. . . . .	143,455
1 Corona danese . . . . .	90,40	1 Lira sterlina . . . . .	1748,312
1 Corona norvegese . . . . .	87,695	1 Marco germanico . . . . .	149,46
1 Corona svedese . . . . .	120,81	1 Scellino austriaco . . . . .	24,152
1 Fiorino olandese . . . . .	164,605		

## CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di terza classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro riservato a diplomati da istituto tecnico industriale, bandito con decreto Ministeriale 31 gennaio 1957, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 121 del 13 maggio 1957.

## IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1957, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 340, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 13 maggio 1957, con il quale è stato bandito un concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a diplomati da istituto tecnico industriale;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la designazione effettuata dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 5219 del 17 luglio 1957, per la nomina del professore di istituto tecnico industriale la cui partecipazione alla Commissione stessa è prevista dal bando di concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse citato è composta come segue:

Presidente:

Micheletti dott. Alberto, direttore generale.

Membri:

Rivellini dott. Tommaso Antonio, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Fragomeni dott. Alfredo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Lensi ing. Mario, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Lombardi dott. Mario, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Rizzardini prof. Vittorio, titolare di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico presso l'Istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma.

Segretario:

Frinolfi Decio, segretario aggiunto del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1957  
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 243

(5543)

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quindici posti di ispettore di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1956, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 110 del 30 aprile 1957.**

**IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1957, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 30 aprile 1957, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la designazione effettuata dalla Corte di appello di Roma con nota n. 7852 del 28 giugno 1957, per la nomina del magistrato dell'Ordine giudiziario la cui partecipazione alla Commissione stessa è prevista dal bando di concorso;

**Decreta:**

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse citate è composta come segue:

**Presidente:**

Carapezza dott. Giovanni, direttore generale.

**Membri:**

Mosini dott. Angelo, direttore di divisione del ruolo della Amministrazione centrale;

Fragomeni dott. Alfredo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Lombardi dott. Mario, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Schettini dott. Pasquale, consigliere di Corte di appello presso la Corte di appello di Roma.

**Segretario:**

Frinolli rag. Clodoveo, primo ispettore aggiunto del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1957.

*Il Ministro: GUI*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1957  
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 242

(5541)

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro riservato a laureati in medicina e chirurgia, bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1956, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 35 dell'8 febbraio 1957.**

**IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1957, registro n. 14 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 355, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'8 febbraio 1957, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la designazione effettuata dal Ministero della pubblica istruzione, con nota 4952 dell'8 aprile 1957, per la nomina del professore ordinario di medicina del lavoro la cui partecipazione alla Commissione è prevista dall'art. 14 del bando di concorso;

**Decreta:**

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse citate è composta come segue:

**Presidente:**

Altarelli dott. Angelo, direttore generale.

**Membri:**

Didonna prof. Pietro, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

Sparacio ing. Vito, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Fragomeni dott. Alfredo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Lombardi dott. Mario, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Caccuri prof. Scipione, ordinario di medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Napoli.

**Segretario:**

Faillaci Michele, segretario aggiunto del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1957

*Il Ministro: GUI*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1957  
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 244

(5542)

**MINISTERO DEI TRASPORTI**

**Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di disegnatore in prova, riservato al personale statale di ruolo organico.**

**IL MINISTRO PER I TRASPORTI**

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4175, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1956, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 34, con il quale è stato indetto un concorso a dieci posti di disegnatore in prova, riservato al personale statale di ruolo organico;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1957, n. 4487, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1957, registro n. 19 bilancio Trasporti, foglio n. 52, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il suddetto concorso;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), numero P.A.G. 41/2/121765 del 9 agosto 1957;

**Decreta:**

Le prove scritte del concorso, citato nelle premesse, avranno luogo nei giorni 25, 26, 27 e 28 novembre 1957 presso il Palazzo degli esami in Roma, via Gerolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 19 agosto 1957

*Il Ministro: ANGELINI*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1957  
Registro n. 22 bilancio Trasporti, foglio n. 42. — BARNABA

(5532)

**PREFETTURA DI BARI**

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1956.**

**IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI**

Visto il proprio decreto n. 20760 del 9 aprile 1957, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956 nei Comuni della provincia di Bari;

Rilevata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

*Presidente:*

Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

*Componenti:*

Zito dott. Alfonso, medico provinciale;

D'Agostino prof. dott. Lorenzo, libero docente in patologia medica;

Lattanzio prof. dott. Ruggiero, primario chirurgo dell'Ospedale di Barletta;

De Laurentis dott. Basilio, medico condotto.

Il direttore di sezione dott. Donato Ressa, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Bari.

Bari, addì 19 settembre 1957

*Il prefetto:* CAPPELLINI

(5551)

## PREFETTURA DI CATANIA

**Graduatoria generale del concorso al posto di dirigente sanitario del dispensario antivenerico del comune di Acireale (Catania).**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 35462, in data 12 novembre 1956, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, al posto di dirigente sanitario del dispensario antivenerico del comune di Acireale;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 8 e 11 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937, che approva le norme per la nomina dei dirigenti sanitari dei dispensari antivenerici municipali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 25 luglio 1956, n. 837;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che hanno raggiunto il voto minimo per la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Papa dott. Antonino	punti 69,43 su 100
2. Barone dott. Carmelo	» 61,83 »
3. Scudero dott. Martino	» 58,08 »
4. De Leonardis dott. Salv.	» 47,00 »
5. Drago dott. Gaetano	» 35,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana, nonché, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 16 settembre 1957

*Il prefetto:* Rizzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, al posto di dirigente sanitario del dispensario antivenerico del comune di Acireale, concorso bandito con decreto prefettizio n. 35462, del 12 novembre 1956;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione della sede richiesta;

Visti gli articoli 8 e 11 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937, che approva le norme per la nomina dei dirigenti sanitari dei dispensari antivenerici municipali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837;

Decreta:

Il dott. Antonino Papa è dichiarato vincitore del posto di dirigente sanitario del dispensario antivenerico del comune di Acireale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana, nonché, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 16 settembre 1957

*Il prefetto:* Rizzo

(5550)